

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2007 N° 16

OGGETTO: RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PROGETTO DI SVILUPPO IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI DENOMINATA "MIGLIANICO" UBICATO NEL COMUNE DI ORTONA. DITTA ENI SPA. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR N.447/98

L'anno **duemilasette** il giorno **quattro** del mese di **ottobre** alle ore **10,22** e seguenti, in Ortona nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di 2^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, assume la presidenza il Sig. Dott. Remo DI MARTINO in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo GIALLORETO.

Pres. Ass.

SINDACO: **FRATINO Nicola**

X	
---	--

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1- CIERI Paolo
2- CIERI Tommaso
3- COCCIOLA Ilario
4- COLETTI Gianluca
5- COLETTI Tommaso
6- DE IURE Domenico
7- DE LUTIS Giuseppina
8- DI CAMPLI Roberto
9- DI DEO IURISCI Riccardo
10- DI MARTINO Remo

X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

11- D'OTTAVIO Vincenzo
12- MONTEBELLO Claudio
13- MUSA Franco
14- PICCINNO Alfonso Tommaso
15- POLIDORO Walter
16- RANALLI Rocco
17- SANTORELLI Tommaso
18- SCHIAZZA Anna Lisa
19- SERAFINI Roberto
20- TALONE Felice Giuseppe

X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti N° 21 e assenti N° // la seduta è valida.

Il Sindaco interviene sull'argomento come dall'allegato e si allontana dall'aula (presenti 20).

Il Presidente Di Martino e il cons. Coletti Tommaso intervengono come dal medesimo allegato e il secondo propone il rinvio dell'argomento in discussione.

Il cons. Santorelli interviene come dall'allegato.

Alle ore 11,08 si allontana il Presidente Di Martino ed assume la presidenza il cons. anziano d'Ottavio (presenti 19).

Il Presidente d'Ottavio interviene come dall'allegato.

Alle ore 11,15 rientra il Presidente Di Martino e riassume le sue funzioni di Presidente (presenti 20).

Il cons. d'Ottavio prosegue il suo intervento e intervengono altresì i cons. Schiazza, de Lutiis, Cieri Tommaso e il Presidente Di Martino come dall'allegato. Si è allontanato dall'aula il cons. Di Campi (presenti 19).

Il Presidente pone in votazione la richiesta di rinvio suddetta, che non viene accolta con 9 voti favorevoli e 10 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 19).

Il cons. Serafini interviene come dall'allegato e chiede l'inversione dell'ordine del giorno.
Il cons. Cieri Tommaso interviene come dall'allegato.

Il Presidente pone in votazione la suddetta richiesta di inversione, che non viene accolta con 9 voti favorevoli e 10 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 19).

La cons. Schiazza e il cons. Cieri Tommaso intervengono come dall'allegato e il secondo chiede una sospensione della seduta.

Il cons. Coletti Tommaso e il Presidente Di Martino intervengono come dall'allegato.

Il Presidente pone in votazione la suddetta richiesta di sospensione, che viene accolta con 10 voti favorevoli e 9 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 19) e pertanto, alle ore 11,53 sospende la seduta.

La seduta riprende alle ore 12,36 con la presidenza del cons. Di Martino nella sua qualità di Presidente del Consiglio e con la presenza, oltre alla Sua, dei seguenti 17 consiglieri: Cieri Paolo, Cieri Tommaso, Cocciola, Coletti Gianluca, Coletti Tommaso, De Iure, de Lutiis, Di Deo Iurisci, d'Ottavio, Montebello, Piccinno, Polidoro, Ranalli, Santorelli, Schiazza, Serafini e Talone.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Angelo Gialloredo con le sue funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il cons. Coletti Tommaso interviene come dall'allegato e propone il rinvio dell'argomento in discussione.

Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta di rinvio che non viene accolta con 8 voti favorevoli e 10 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 18).

Il cons. Coletti Tommaso si allontana dall'aula (presenti 17).

Il cons. Santorelli interviene come dall'allegato.

L'assessore Boromeo relaziona sull'argomento in oggetto come dall'allegato, dando lettura della proposta di delibera in atti.

I cons. Cieri Tommaso, Cocciola, Coletti Gianluca intervengono come dall'allegato.

Il cons. Ranalli presenta un ordine del giorno e interviene come dall'allegato.

Il cons. Serafini interviene come dall'allegato.

Alle 13,48 si allontana dall'aula il Presidente Di Martino e il cons. d'Ottavio assume la Presidenza nella sua qualità di consigliere anziano (presenti 16).

Alle ore 13,58 rientra il Presidente Di Martino e riassume le sue funzioni di Presidente del Consiglio (presenti 17).

I cons. De Iure e de Lutiis intervengono come dall'allegato e la seconda chiede una sospensione della seduta.

Il Presidente pone in votazione la suddetta richiesta di sospensione, che non viene accolta con 7 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto (Presidente Di Martino), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 16, astenuti 1).

Il Presidente pone in discussione l'emendamento allegato **A** del cons. Coletti Gianluca.

Il cons. Serafini interviene come dall'allegato.

Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento, che non viene accolto con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Presidente Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **B** presentato dal cons. Coletti Gianluca, che non viene accolto con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello) espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **C** presentato dal cons. Coletti Gianluca che non viene approvato con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **D** presentato dal cons. Serafini, che non viene accolto, con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **E**, presentato dal cons. Coletti Gianluca che non viene approvato con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **F**, presentato dal cons. Coletti Gianluca che non viene approvato con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **G**, presentato dal cons. Coletti Gianluca che non viene approvato con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **H**, presentato dal cons. Serafini che non viene approvato con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **I**, presentato dal cons. Serafini che non viene approvato con 4 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti (Di Martino, de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 14, astenuti 3).

Il Presidente pone in discussione il maxi-emendamento allegato **L**, presentato dal cons. Cieri Tommaso.

Il cons. Serafini interviene come dall'allegato.

Il Presidente pone in votazione il suddetto maxi-emendamento, che viene approvato con 11 voti favorevoli e 6 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 17).

Il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato **M**, presentato dal cons. Cocciola, che viene approvato con 14 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti (de Lutiis e Montebello), espressi per alzata di mano (presenti 17, votanti 15, astenuti 2).

Il Presidente pone in votazione l'allegato **N**, presentato dal cons. Ranalli, che viene approvato con 14 voti favorevoli e 3 contrari, espressi per alzata di mano (Presenti e votanti 17).

Il Presidente pone in discussione l'emendamento allegato **O**, presentato dal cons. De lure.

Il cons. Serafini interviene come dall'allegato.

Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento, che viene approvato con 14 voti favorevoli e 3 contrari, espressi per alzata di mano (presenti e votanti 17).

I cons. Coletti Gianluca, Santorelli e Serafini, il Presidente Di Martino, i cons. D'Ottavio, de Lutiis, Schiazza, De lure, Ranalli e Cieri Tommaso intervengono come dall'allegato.

Il cons. Musa è rientrato in aula (presenti 18).

I cons. Santorelli e Cocciola intervengono come dall'allegato.

Il cons. d'Ottavio propone che si proceda alla votazione per appello nominale.

Il Presidente pone a votazione la suddetta richiesta di modalità di votazione, che non viene accolta con 8 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto (Di Martino), espressi per alzata di mano (presenti 18, votanti 17, astenuti 1).

Il Presidente Di Martino interviene come dall'allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 24 luglio 2006, con protocollo n°17973, la Ditta ENI S.P.A. ha presentato domanda per il rilascio di Permesso di Costruire per insediamento produttivo *Progetto di Sviluppo Idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Miglianico"*;

- Che in data 10.08.2006 la Ditta ENI SpA ha richiesto l'attivazione di procedura ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

- Che con nota prot. n° 1471 del 01.09.2006 l'Ufficio Tecnico Comunale ha espresso parere contrario al rilascio del Permesso di Costruire per le motivazioni ivi indicate;
- Che in data 02.02.2007 prot. N° 2797 la Ditta Eni ha integrato la nota di risposta ai quesiti rivolti da ARTA al fine del rilascio del parere circa le Emissioni in Atmosfera ex comma 3 art.269 del DLgs 152/06;
- Che in data 20.03.2007 prot. n° 6780 la Ditta ENI S.p.A. ha integrato la documentazione tecnica già agli atti con una parte specifica dedicata agli attraversamenti stradali della condotta in funzione del parere dell'A.N.A.S. e della Provincia con una planimetria indicante il vincolo idrogeologico per il coinvolgimento della forestale;
- Che il R.U.P. ha convocato con nota prot. n° 6595 del 19.03.2007 la Conferenza dei Servizi per il 20.04.2007 invitando a parteciparvi le amministrazioni pubbliche competenti a rilasciare atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenuti necessari, per la conclusione del procedimento amministrativo;
- Che la convocazione della Conferenza dei Servizi del 20 aprile è stata resa pubblica, nel rispetto delle forme di pubblicità previste dal regolamento S.U.A.P., mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ortona in cui è rimasta affissa per 30 giorni consecutivi dal 19 marzo 2007 al 20 aprile 2007 e sul sito internet;
- Che in data 20 aprile 2007 si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nella quale sono stati richiesti chiarimenti alla ditta ENI SpA ed è stato determinato il termine del 27 aprile 2007 alle ore 9,00 per l'adozione della decisione conclusiva;
- Che in data 23 aprile 2007 prot. N° 9295 è pervenuta nota del Consorzio per lo Sviluppo industriale dell'Area Chieti-Pescara che gli interventi di che trattasi non sono ricompresi nelle porzioni di territorio di cui al PRT del Consorzio ma che per quanto di competenza concede Nulla-Osta all'esecuzione dell'intervento;
- Che in data 24.05.2007 prot. 11966/11997 è stato trasmesso agli enti interessati il verbale delle Conferenze dei Servizi del 20 e 27 aprile 2007;
- Che in data 27.05.2007 prot. n. 9836 è stata acquisita agli atti relazione tecnica integrativa descrittiva;
- Che in data 27 aprile 2007 la Conferenza dei Servizi in seconda convocazione ha acquisito i chiarimenti pervenuti nonché gli ulteriori pareri e/o nulla-osta di competenza, nel rispetto delle condizioni e/o prescrizioni ivi contenute, si è chiusa con esito favorevole;
- Che in data 24.05.2007 prot. N.1025 sono stati acquisiti gli elaborati relativi al progetto esecutivo della sistemazione generale dell'area di cessione comprensivo di computo metrico estimativo, relazione tecnica;
- Che i verbali delle Conferenze dei Servizi del 20 e 27 aprile 2007 sono rimasti affissi all'Albo Pretorio del Comune di Ortona per 30 giorni consecutivi dal 03 maggio 2007 al 04 giugno 2007;

VISTI i seguenti pareri e/o nulla-osta di competenza:

1. nulla-osta ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. 42/04 della Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente Energia alle condizioni indicate prot. 4252/07 del 18.04.2007;
2. autorizzazione relativamente all'Emissioni in atmosfera della Regione Abruzzo – Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del 18 aprile 2007 Determinazione N.DN2/47 alle condizioni indicate;
3. parere favorevole Genio Civile rilasciato il 19.04.07 prot. 1138 ai sensi dell'art.13 della L.64/74 alle condizioni indicate;

4. parere favorevole della Provincia di Chieti – Settore Urbanistica alle condizioni indicate prot. N° 26182 del 19 aprile 2007;
5. parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste espresso nella Conferenza dei Servizi del 20 aprile 2007 alle condizioni espresse;
6. parere favorevole ANAS espresso nella conferenza dei servizi del 20 aprile 2007;
7. parere favorevole dei Vigili del Fuoco di Chieti con riserva di esprimere parere definitivo alla presentazione del progetto esecutivo specificando che secondo la normativa vigente esprime il proprio parere al Ministero dello Sviluppo Economico nella fattispecie UNMIG-F6 espresso nella Conferenza dei Servizi del 20 aprile 2007;
8. parere favorevole UNMIG- F6 espresso nella Conferenza dei Servizi del 20 aprile 2007;
9. parere favorevole comune di Ortona acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi del 20 aprile 2007 alle condizioni ivi espresse fatta salva e impregiudicata la competenza degli altri enti;
10. parere favorevole della Regione Abruzzo – Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura acquisita al prot. N. 9123 del 20.04.2007;
11. parere favorevole Provincia di Chieti - Settore viabilità rilasciato il 26.04.07 prot. 27301 alle condizioni indicate;
12. parere favorevole della ASL prot. N° 603 del 26.04.2007 alle condizioni e prescrizioni indicate;
13. nota prot. 010166 del 18 giugno 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in riscontro alla comunicazione del nulla-osta 4252/07 del 14.04.2007 con il quale la Regione Abruzzo ha autorizzato il progetto in esame, la Soprintendenza B.A.P. per l'Abruzzo non ritiene di dover esercitare il potere di annullamento, previsto dall'art.159 del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;

VISTO il D.P.R. 447/98 e s.m.e i.;

RILEVATO che la Provincia di Chieti con deliberazione della Giunta Provinciale n.14 del 27.02.02 ha espresso parere favorevole alla realizzazione del Programma da svolgere all'interno della Concessione della Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Miglianico" alla società ENI SpA;

RILEVATO che la Giunta Regionale – Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A.- Ufficio V.I.A. prot. N° 13143 del 13 marzo 2002 ha espresso favorevole al Progetto per la concessione di coltivazione idrocarburi liquidi gassosi denominato "Miglianico" sottoposto a la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DPR 12/04/96 e succ. m. e int. art.1, comma 3) All.A lett.t) di cui all'ordinanza n° 13/02

RILEVATO che Il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie UNMIG-DIV.XXII, prot. N° 446055 del 22 aprile 2002, ha conferito con D.M. 19 aprile 2002 la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "MIGLIANICO" per la durata di anni venti;

RILEVATO che in relazione all'istanza prodotta dall'ENI SpA dello studio di Verifica di Compatibilità Ambientale del "centro olio campo di Miglianico-Oleodotto di export-olio" la Giunta Regionale – Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A. prot. N° 7468/02 del 09.08.2002 ha precisato che l'oleodotto in progetto avendo una lunghezza complessiva inferiore a 20 Km non è soggetto alla procedura di Verifica di Compatibilità Ambientale, così come dettato dalla DGR 119/02 Art.9 Co1, All B Punto 10, Lett o);

RILEVATO che la Regione Abruzzo - Giunta Regionale – Servizio Aree Protette Beni Ambientali Storico Architettonici e V.I.A.- Ufficio V.I.A. prot.8917/BN VIA dell'11 luglio 2003 in riferimento alla variante al progetto per lo sviluppo del campo “Miglianico con la realizzazione di un pozzo produttivo, un centro olio e relative condotte interrato di collegamento considerato che le modifiche richieste non consistono in “varianti sostanziali” ed alcune risultano migliorative e/o riduttive dell'impatto ambientale, ha espresso il parere che il progetto di variante non necessita di una nuova procedura di VIA e quindi ritiene valida l'ordinanza già indicata n° 13/02 del 12.03.2002;

RILEVATO che la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Territorio, Urbanistica, BBAA, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - ha concesso il Nulla-Osta alla realizzazione del Progetto “ Procedimento in materia ambientale per oleodotto di export olio Campo Miglianico” di cui al prot. 7357/02 del 07.08.02;

RILEVATO che la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Territorio, Urbanistica, BBAA, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini - Idrografici ha concesso il Nulla-Osta alla realizzazione del Progetto “ Variante per lo sviluppo Campo Miglianico con realizzazione pozzo produttivo centro olio e relative condotte interrato di collegamento” di cui al prot. 4457/03 del 14.04.02;

RILEVATO che in data 29.07.03 la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Territorio, Urbanistica, BBAA, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini - Idrografici ha espresso parere favorevole alla realizzazione del Progetto “ Variante per lo sviluppo Campo Miglianico”;

VISTO il parere favorevole sull'Istanza di Variazione del Programma lavori, alle condizioni indicate, espresso dalla Giunta Regionale – Direzione Attività Produttive – Servizio attività estrattive e minerarie prot. 1152 del 18 aprile 2005;

RILEVATO che Il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie UNMIG-F3, con D.M. 06 luglio 2005 ha accolto la variazione del programma dei lavori approvato con D.M. 19 aprile 2002 , nonché la proroga al 31 dicembre 2007 del termine di esecuzione del programma di sviluppo della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi “MIGLIANICO”;

RILEVATO che la GIUNTA REGIONALE – Servizio Difesa del Suolo – DC9 prot. N° 14739 del 07.11.2005 ha espresso parere positivo allo studio di compatibilità idrogeologica tracciati per il collegamento del Centro Olio ai pozzi e al Deposito Costiero allegato al Progetto per lo sviluppo degli idrocarburi liquidi e gassosi del giacimento denominato “MIGLIANICO”;

RILEVATO che la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente Energia – Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali prot. 15274/05 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole per il progetto di “ Realizzazione del sistema di reiniezione delle acque di strato in unità geologiche profonde in pozzo Granciaro 1 e realizzazione di un percorso alternativo della rete di raccolta fra il pozzo Miglianico 1 e la centrale di trattamento” Giudizio n°667 del 20.12.2005;

RILEVATO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti ha espresso parere favorevole in data 01.08.05 prot. 10096 alle condizioni espresse;

RILEVATO che la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente Energia in data 15.09.2005 prot. 11705 ha concesso Nulla-Osta ai sensi

dell'art.159 del D.Lgs 42/04 alla realizzazione del progetto di "Variante al progetto per lo sviluppo degli idrocarburi liquidi e gassosi del giacimento";

RILEVATO che Il MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie Ufficio F6 – UNMIG Prot. 14871 del 12.09. 2005 autorizza la ditta ENI SpA Divisione E&P ad eseguire lavori civili costituenti Fase 1 della variante al progetto di " Realizzazione del Centro Olio di Miglianico e del collegamento delle aree pozzi "Miglianico 1 e Miglianico 2" e della rete di export gas e olio" , in territorio del Comune di Ortona nell'ambito della Concessione di Coltivazione "Miglianico" alle condizioni indicate;

RILEVATO che è pervenuta a codesto ufficio osservazione al procedimento in oggetto da parte del Dott. Rocco Cacciacarne acquisita al prot. N° 14641 del 26 giugno 2007 (All.A);

RILEVATO che la Ditta ENI SpA ha prodotto bozza di convenzione da stipulare con il Comune di Ortona prot. 16429 del 18.07.2007, Stima dei Lavori prot. 19310 del 27.08.2007, Criterio per il calcolo per la quantificazione della "COMPENSAZIONE AMBIENTALE" prevista dalla compensazione urbanistica Comune di ortona – ENI SpA in base al disposto della Legge 239/2004 (All.B);

VISTO che la Giunta Comunale di Ortona nella seduta del 19 febbraio 2002 n° 68 ha espresso parere favorevole al programma da svolgere all'interno della concessione della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Miglianico" alla Società ENI SpA – Divisione AGIP;

DATO atto che la strada da realizzarsi dalla Ditta ENI SpA, prevista nel verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Ortona n. 68 summenzionato, di collegamento c.da Postilli e Lido Riccio è già stata oggetto di specifico progetto redatto e approvato da codesta Amministrazione ed è attualmente in corso di realizzazione;

DATO atto che che per quanto riguarda la realizzazione delle condotte (reti tecnologiche nel sottosuolo) le stesse ai sensi della L.R. 89/98 art.2 costituiscono opere di interesse pubblico e non necessitano di variante urbanistica;

DATO atto che altresì che in virtù del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ai sensi della c.d."Legge Marzano" Legge n.239/2004 e s. m. e i. art.1, comma 77. che si riporta integralmente: "costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi costituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624";

DATO atto che altresì che in virtù del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ai sensi della c.d."Legge Marzano" Legge n.239/2004 e s. m. e i. art.1, comma 82. ".....Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica";

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta (volume 1 – volume 2 – volume 3);

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà relativa dichiarazione di "piena disponibilità delle aree" relative alla realizzazione dell'insediamento produttivo "Progetto di Sviluppo di idrocarburi liquidi e gassosi denominato Miglianico – Centrale di Trattamento in data 13 agosto 2007;

DATO atto che è fatta salva e impregiudicata la competenza della Regione al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti ai sensi dell'art. 1 commi 56 57 della L. 239/04;

DATO atto che per quanto riguarda le opere di interesse pubblico relative alla condotte, miglioramento della viabilità dovranno essere attivate le procedure di cui al D.P.R. 327/01 e s. m. e i. da parte della ditta, previa verifica di compatibilità ambientale, pertanto restano escluse dalla presente proposta di approvazione;

DATO atto che è pervenuta nota della Giunta Regionale – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia acquisita al protocollo del Comune di Ortona al n° 28689 del 20.08.2007 da cui risulta che è opportuno coinvolgere nel procedimento in oggetto la Direzione Regionale dell'Agricoltura competente per materia rilevato che tale parere è stato già acquisito nella Conferenza dei Servizi del 20 aprile 2007 come risulta dal parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo – Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura –Ufficio Territoriale per l'agricoltura di Ortona e Lanciano acquisito al prot. N. 9123 del 20.04.2007 che si è provveduto a trasmettere alla stessa Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con nota del 30.08.2007 prot. N° 19900;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 3° Settore Assetto e Gestione del Territorio, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto degli emendamenti approvati;

Con voti favorevoli 11, contrari 6 (de Lutiis, Montebello, Serafini, d'Ottavio, Coletti Gianluca e Schiazza) e 1 astenuto (Musa), espressi per alzata di mano (presenti 18, votanti 17, astenuti 1);

DELIBERA

Per le ragioni in premessa:

1. di **controdedurre** l' Osservazione del Dott. Rocco Cacciacarne summenzionata come segue:
 - a) in merito all' inquinamento ambientale si riportano di seguito i pareri espressi dagli organi competenti in materia quali ASL Dipartimento di Prevenzione - Presidio di Ortona che, dopo attento esame della documentazione tecnica compresa la relazione integrativa acquisita agli atti con Prot. ASL n.3012 del del 26.04.07 in relazione alla normativa vigente ha espresso parere favorevole alle condizioni e prescrizioni ivi contenute e in merito alle emissioni in atmosfera la ditta è in possesso dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera comma 3 art. 269 D.Lgs 152/2006 della Regione Abruzzo – Direzione Parchi – Territorio – Ambiente – Energia - in relazione alle sorgenti di emissione continue **E1-E2-E10** nel rispetto del parere favorevole dell'ARTA – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti – secondo le prescrizioni ivi espresse e infine rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Chieti ai sensi del D.Lgs 112/98 art.31;

- b) per quanto attiene agli impianti tecnologici relativamente alle condotte in quanto impianti pubblici o di pubblico interesse, destinati al trasporto energetico ai sensi dell'art.2 della L.R. 89/98 non necessitano di conformità urbanistica edilizia come già espresso dalla L.R. 70/95 art. 80 fatta salva la verifica di compatibilità ambientale della Regione;
- c) sono comunque fatti salvi ed impregiudicati i diritti legittimi e gli interessi di terzi da manifestare nel corso del procedimento di acquisizione delle aree da parte dell'ENI SpA.

2. **di approvare**, per quanto di competenza, la proposta di intervento in variante, alle condizioni e prescrizioni degli Enti interessati, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 447/98 s. m. e i e relativa alla realizzazione di *"Insediamento produttivo Progetto di Sviluppo Idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Miglianico", ubicato nel Comune di Ortona"* ricadente in zona "E" agricola con sovrapposta zona "C2" di Trasformazione Condizionata con l'esclusione delle aree classificate A₃ di conservazione parziale, costituita dai seguenti elaborati:

➤ **Unità Geografica Italia – Progetto: Miglianico centrale di trattamento- Comune di Ortona – Documentazione per permesso di costruire – volume 1 di 3 – OPDS Phase: Concept definition Project OPDS code: 000003_DV Settembre 2006:**

- Doc. n. 0789.20.BGLB.10501 – Relazione Tecnica;
- Doc. n. 0789.00.BADA.10545 1/1 – Corografia;
- Doc. n.0789.00.BGDG.10562 1/1 – Stralcio da Carta del Vincolo Idrogeologico, Forestale e Zone Sismiche;
- Doc. n. 0789.00.BADA.10546 1/1 – Inquadramento generale stralcio da carta aerofotogrammetrica;
- Doc. n. 0789.00.BADA.10546 1/2 – Inquadramento generale stralcio da carta aerofotogrammetrica;
- Doc. n. 0789.20.BGDA.10547 1/1 – Centrale di Trattamento - Stralcio catastale;
- Doc. n. 0789.20.BGDA.10548 1/1 – Strumento Urbanistico vigente;
- Doc. n. 0789.10.BGDA.10512 1/1 – Comune di Ortona – Stralcio strumento urbanistico vigente – Inserimento area oggetto di variante;
- Doc. n. 0789.20.BGRV.10549 – Documentazione fotografica;
- Doc. n. 0789.20.BGDG.10550 1/1 – Centrale di trattamento – Movimentazione materie – Planimetrie;
- Doc. n. 0789.20.BGDT.10551 1/3 – Centrale di trattamento – Movimentazione materie sezioni 1 ÷ 5;
- Doc. n. 0789.20.BGDT.10551 2/3 – Centrale di trattamento – Movimentazione materie sezioni 6 ÷ 10;
- Doc. n. 0789.20.BGDT.10551 3/3 – Centrale di trattamento – Movimentazione materie sezioni 11 ÷ 13;
- Doc. n. 0789.20.BADG.34516 1/1 – Centrale di trattamento – Planimetria strade, piazzali e aree pavimentate;
- Doc. n. 0789.20.BADG.34517 1/1 – Centrale di trattamento – Reti smaltimento acque, planimetria generale;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34519 1/1 – Centrale di trattamento – Fabbricato multiuso – pianta piano terra e pianta copertura;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34520 1/1 – Centrale di trattamento – Fabbricato multiuso – prospetti, sezioni e particolari;

- Doc. n. 0789.20.BADF.34521 1/1 – Centrale di trattamento – Fabbricato multiuso – Strutture in c.a.- Piante fondazione e copertura;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34524 1/1 – Centrale di trattamento – Fabbricato multiuso – Abaco infissi interni ed esterni;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34526 1/1 – Centrale di trattamento – Cabina elettrica/trasformatori M.T./B.T. – Piante e copertura;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34527 1/1 – Centrale di trattamento – Cabina elettrica/trasformatori M.T./B.T. – Prospetti, sezioni e particolari;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34533 1/1 – Centrale di trattamento – Edificio arrivo Enel – Strutture – Piante fondazione, piano rialzato e copertura;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34537 1/1 – Centrale di trattamento – Compressori gas – struttura di protezione – Pianta sezione e prospetti;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34538 1/1 – Centrale di trattamento – Locale pompe antincendio – struttura di protezione – Pianta sezione e prospetto;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34539 1/1 – Centrale di trattamento – Locale pompe antincendio – Struttura di protezione - Fondazioni;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34540 1/1 – Centrale di trattamento – Tettoia compressori aria – Pianta, sezione, prospetti e fondazioni;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34541 1/1 – Centrale di trattamento – Tettoia parcheggio esterno – Pianta, sezioni e fondazione;
- Doc. n. 0789.20.BADM.34544 1/1 – Centrale di trattamento – Pipe rack – Pianta prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34547 1/1 – Centrale di trattamento – Serbatoio di stoccaggio 0220 – Bacino di contenimento;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34553 1/1 – Centrale di trattamento – Vasca raccolta acque – Pianta e sezioni;
- Doc. n. 0789.20.BGDG.10552 1/1 – Centrale di trattamento – Planimetria recinzioni;
- Doc. n. 0789.20.BADM.10553 1/1 – Centrale di trattamento – Particolari recinzioni in grigliato;
- Doc. n. 0789.20.BADM.10554 1/1 – Particolari cancelli in grigliato;
- Doc. n. 0789.20.BADM.10555 1/1 – Centrale di trattamento – Particolare recinzione in lastre prefabbricate in calcestruzzo di c.a.;
- Doc. n. 0789.20.BGDG.10556 1/1 – Centrale di trattamento – Planimetria barriere fonoassorbenti;
- Doc. n. 0789.20.BADM.10557 1/1 – Centrale di trattamento – Particolare recinzione in barriere fonoassorbenti;

➤ **Unità Geografica Italia – Progetto: Miglianico centrale di trattamento- Comune di Ortona – Documentazione per permesso di costruire – volume 2 di 3 – OPDS Phase: Concept definition Project OPDS code: 000003_DV Settembre 2006:**

- Doc. n. 0789.10.BADG.34567 1/1 – Area pozzo Miglianico 1 – Planimetria recinzioni, fondazioni e aree pavimentate;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34571 1/2 – Area pozzo Miglianico 1 – Cabinato elettrico – Pianta, prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34571 2/2 – Area pozzo Miglianico 1 – Cabinato strumentale – Pianta, prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34575 1/2 – Area pozzo Miglianico 1 – Cabinato elettrico - Fondazioni;

- Doc. n. 0789.10.BADF.34575 2/2 – Area pozzo Miglianico 1 – Cabinato strumentale - Fondazioni;
- Doc. n. 0789.10.BADG.34568 1/1 – Area pozzo Miglianico 2 – Planimetria recinzioni, fondazioni e aree pavimentate;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34572 1/2 – Area pozzo Miglianico 2 – Cabinato elettrico – Pianta, prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34572 2/2 – Area pozzo Miglianico 2 – Cabinato strumentale – Pianta, prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34576 1/2 – Area pozzo Miglianico 2 – Cabinato elettrico - Fondazioni;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34576 2/2 – Area pozzo Miglianico 2 – Cabinato strumentale - Fondazioni;
- Doc. n. 0789.10.BADG.34569 1/1 – Area pozzo Granciaro – Planimetria recinzioni, fondazioni e aree pavimentate;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34573 1/2 – Area pozzo Granciaro – Cabinato elettrico – Pianta, prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34573 2/2 – Area pozzo Granciaro – Cabinato strumentale – Pianta, prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.20.BADF.34577 1/2 – Area pozzo Granciaro – Cabinato elettrico - Fondazioni;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34577 2/2 – Area pozzo Granciaro – Cabinato strumentale - Fondazioni;
- Doc. n. 0789.10.BADG.34570 1/1 – Area deposito costiero di Ortona – Planimetria recinzioni, fondazioni e aree pavimentate;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34574 1/1– Deposito di Ortona – Cabinato strumentale – Pianta prospetti e sezioni;
- Doc. n. 0789.10.BADF.34578 1/1– Area deposito di Ortona – Cabinato strumentale - Fondazioni;

INTEGRAZIONI:

- **Progetto: Miglianico - Centrale di Trattamento – Doc. n. 1/50 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - OPDS Phase: Concept definition Project OPDS code: 000003_DV**
- **Unità Geografica Italia – Progetto Miglianico Realizzazione centrale di trattamento- Comune di Ortona – Progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un'area a verde pubblico (Art. 5 Co. 1 D.M. 2 Aprile 1968 N. 1444) Computo metrico. Maggio 2007:**
 - Doc. n. 0789.00.BARV.10575 – Progetto: Miglianico – Centrale di trattamento - Comune di Ortona – Progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un'area a verde pubblico (Art. 5 Co. 1 D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444) - Relazione tecnica;
 - Doc. n. 0789.20.BADG.10578 1/1– Centrale di trattamento – Corografia – Parcheggi e spazio ad uso pubblico;
 - Doc. n. 0789.20.BGDG.10543 1/1– Centrale di trattamento – Zonizzazione – Planimetria parcheggi e spazi ad uso pubblico;
 - Doc. n. 0789.20.BADG.10577 1/1– Centrale di trattamento – Stralcio planimetria catastale – Parcheggi e spazi ad uso pubblico;
 - Doc. n. 0789.20.BADG.10570 1/1– Centrale di trattamento – Planimetria stato di fatto – Parcheggi e spazi ad uso pubblico;

- Doc. n. 0789.20.BADG.10571 1/1– Centrale di trattamento – Planimetria di progetto – Parcheggi e spazi ad uso pubblico;
- Doc. n. 0789.20.BADT.10572 1/1– Centrale di trattamento – Sezioni stato di fatto – Parcheggi e spazi ad uso pubblico;
- Doc. n. 0789.20.BADT.10573 1/1– Centrale di trattamento – Sezioni di progetto – Parcheggi e spazi ad uso pubblico;
- Doc. n. 0789.20.BADM.10574 1/1– Centrale di trattamento – Particolari vari – Parcheggi e spazi ad uso pubblico;
- Doc. n. 0789.00.BAED.10576 – Centrale di trattamento – Comune di Ortona – progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico e di un'area a verde pubblico (Art. 5 Co. 1 D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444) Computo metrico estimativo;

3. **di approvare** l'allegata convenzione, così come emendata, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipulare con la Ditta proponente prima del rilascio del Permesso di Costruire (All. P).

4. Di dare atto che gli allegati N ed O costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente Di Martino interviene come dall'allegato.

ALLEGATO P

COMUNE DI ORTONA
CONVENZIONE URBANISTICA
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI TRATTAMENTO "MIGLIANICO"
 (di seguito "Convenzione")

L'anno duemilasette, addì _____ del mese di _____
 (___/___/200___), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____,
 notaio in _____
 (ovvero)

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dott. _____ segretario comunale del
 Comune di Ortona _____ competente ai sensi dell'art 17, comma 68, lettera b),
 della Legge 15 maggio 1997, n.127
 so sono costituiti i Signori:

_____ nat__ a _____ il _____ in qualità di Procuratore
 della Ditta ENI S.p.A. – Divisione Exploration & Production cod. fisc. 00484960588, con sede in
 Ortona (CH), Contrada Sant'Elena, (nel seguito del presente atto denominata semplicemente
 "ENI");

e il sig. _____, nato a _____ il _____ in
 qualità di _____ del Comune di Ortona, che qui interviene in
 nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, allo scopo
 autorizzato con la deliberazione del Consiglio Comunale n__ in data _____

PREMESSO

- che Eni è titolare della Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Miglianico" (di seguito anche "Concessione"), conferita con D.M. 19 aprile 2002 dal Ministero delle Attività Produttive;
- che, ai fini dello sviluppo della Concessione e come previsto dal relativo Programma Lavori Eni dovrà realizzare: (i) una centrale di trattamento degli idrocarburi estratti dal giacimento "Miglianico" (di seguito anche "Giacimento"), munita delle relative facilities, ubicata in Contrada Feudo del Comune di Ortona (di seguito denominata "Centrale"); (ii) una rete di raccolta dei fluidi di Giacimento che colleghi i pozzi estrattivi ubicati all'interno della Concessione alla Centrale; nonché (iii) una condotta di trasporto che convogli il greggio trattato presso la Centrale al deposito Costiero esistente di titolarità della Divisione Refining & Marketing di Eni,

- situato in C.da S.Pietro del Comune di Ortona; (iv) la realizzazione del sistema di reiniezione delle acque di strato in unità geologiche profonde tramite il pozzo "Granciaro1";
- che la centrale di trattamento dovrà essere realizzata sui terreni individuati ai mappali nn.913, 4141, 4139, 4142, 4140, 623, 912, 663, 92, 89, 410, 622, 409, 408, 597, 598, 103, 93, 94, 95, 720, 548, 595, 96, 547, 4056, 4057, 545, 546, 98, 99, 100, 643, 101, 644, 645, 102, 544, 104, 413 del foglio n.6 N.C.T.
 - che le aree su cui dovrà essere realizzata la Centrale hanno una superficie totale territoriale di circa mq 117.430 e nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona (di seguito anche "Piano Regolatore Generale" o "Strumento Urbanistico vigente") sono classificate come zona omogenea «E - Agricola», ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 con sovrapposta zona C2 di Trasformazione Condizionata , secondo quanto previsto all'art.69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ortona ;
 - che con deliberazione n. _____ è stato approvato il progetto di variante urbanistica sulle aree sopraindicate;
 - che, ai soli fini della Convenzione, data la natura dell'insediamento in progetto, qualificabile come "*insediamento produttivo*" rientrante nella Zona territoriale omogenea "D" di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, si farà riferimento all'articolo 5 di tale Decreto Ministeriale in relazione alla individuazione degli standard urbanistici;
 - che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali, che ostano alla realizzazione della Variante al Piano Regolatore Generale o che la subordinino ad autorizzazioni di altre Autorità.

VISTI

- a) L'istanza con i relativi allegati presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ortona, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.447 e s.m.e i., in data 24 luglio 2006 da Eni ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, acquisita al protocollo comunale al n. 0017973 del 24 luglio 2006 e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. 26 (All. 1);
- b) La nota datata 10 agosto 2006, corredata dai relativi allegati, con la quale Eni ha richiesto l'attivazione della procedura prevista dall'art. 5 del D.P.R 20 ottobre 1998, n.447 e s. m. ed. i., (All.2) in forza dell'art.2 della L.R. 23 settembre 1998, n.89;
- c) Il procedimento amministrativo che si è aperto presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ortona in forza delle suddette istanze, nell'ambito del quale il Responsabile del Procedimento in questione ha disposto la convocazione della Conferenza di Servizi , ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/'98 e s. m. ed. i. per il 20 aprile 2007 presso la sede Municipale di Ortona e successiva convocazione del 27 aprile 2007 per la decisione conclusiva con conseguente pubblicazione del verbale delle Conferenze dei Servizi nelle forme di legge;
- d) La deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, resa esecutiva in data _____, con la quale veniva approvata la variante allo Strumento Urbanistico vigente (All. 3);
- e) L'avvenuta _____ pubblicazione _____ sul _____ BURA _____ della deliberazione _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. In caso di cessione totale o parziale della propria quota di titolarità nella Concessione, Eni potrà cedere a terzi totalmente o parzialmente le obbligazioni oggetto della presente Convenzione, previo assenso del Comune che non dovrà essere irragionevolmente negato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1.3 e 1.4.
3. In caso di trasferimento a terzi della Concessione, gli obblighi assunti da Eni con la presente Convenzione si trasferiranno in capo agli acquirenti.
4. In caso di trasferimento della Concessione le garanzie già prestate da Eni non verranno meno e non potranno essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione. A tal fine si dovrà considerare "idonea" una garanzia che presenti le caratteristiche previste dal successivo articolo 7 della Convenzione.
5. L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata al rilascio da parte del Comune del "Permesso di Costruire" relativo alla Centrale;
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione della Centrale integra presupposto indefettibile per la successiva esecuzione delle opere di urbanizzazione.

ART. 2 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI.

1. Le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 3 della presente convenzione dovranno essere ultimate entro 36 mesi dalla data di inizio lavori della Centrale significando che ad ultimazione dei medesimi l'Eni resta impegnata, per quanto riguarda la viabilità, alla realizzazione di tappetino di usura finale a risanamento del deterioramento dell'attività cantieristica.
2. La cessione della proprietà delle aree per la realizzazione delle opere di cui agli art. 3, 5 e 6 in forma gratuita a favore del Comune come previsto per legge, avverrà non oltre quattro mesi dall'ultimazione delle opere, e comunque prima del rilascio del Certificato di Agibilità.
3. Con specifico riferimento al successivo articolo 4, ENI, si impegna a trasferire al Comune, nelle forme previste dalla Legge, il diritto di godimento sui terreni interessati dai lavori di adeguamento delle Strade Comunali denominate Feudo, Aurielli e Del Mulino.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite, direttamente o attraverso propri appaltatori, da Eni, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo che è già stato presentato unitamente al Progetto della Centrale, di cui è parte integrante previa attivazione della procedura di cui al DPR 327/01 (cfr. Allegato 1).
2. Le spese tecniche per la redazione della variante al Piano Regolatore Generale e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione, fatto salvo quanto previsto dalla Legge, saranno a carico di ENI.

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Eni, fatta salva la normativa vigente, si impegna ad assumere a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati di progetto :
 - a) opere di allargamento dei tratti delle strade comunali Arielli, Feudo e del Mulino (di seguito anche "Strade di Progetto"), come meglio identificate negli elaborati trasmessi all'Amministrazione Comunale con le procedure di cui al DPR 327/01;
 - b) opere relative ai servizi a rete, le quali saranno eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 03 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.58 in data 11 marzo 1999) e in virtù dell'art.2 della L.R. 89/98;
2. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'Ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria, previo parere dell'ARTA e ASL;
3. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, saranno conformi alle disposizioni di cui alla Sezione II, Titolo I, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché alle altre norme da questo richiamate. Restano a totale carico dell'ENI le opere relative all'approvvigionamento idrico, autonomamente e senza limitazione alle condotte servite dall'acquedotto comunale.

ART. 5 - CESSIONE DI AREE A STANDARD

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 4 aprile 1968 n.1444 le aree a standard che competono alla Centrale di Trattamento e da cedersi al Comune, sono così quantificate:
 $0,10 \times 117.430,00 \text{ m}^2 \geq 11.743,00 \text{ m}^2$
2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore generale, alle esigenze manifestate con l'approvazione della Variante di Piano, sono state individuate aree a standard da cedere e sistemare gratuitamente al Comune ai sensi del precedente comma 1, per una superficie netta di, 11.743,00 m² da destinarsi a parcheggio e verde.
3. A garanzia della realizzazione e cessione delle suddette aree l'ENI prima della stipula della convenzione dovrà produrre polizza cauzionale pari all'importo di € 480.000.00.
4. A maggior compensazione l'ENI si impegna a realizzare in zone da individuare in località Arielli, Riccio, Savini, Ghiomera, Lazzaretto e Saraceni un'area a parcheggio e verde di 6.000 mq compreso la realizzazione di strade di accesso e di circolazione periferica ad esse, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – MISURE DI COMPENSAZIONE

1. Le Parti danno atto che:
 - a. la legge 23 agosto 2004 n. 239 (di seguito anche "Legge Marzano") pone tra gli obiettivi di politica energetica del Paese la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
 - b. secondo i commi 5 e 84 della Legge Marzano, la Regione e gli Enti Locali interessati dalla localizzazione di infrastrutture energetiche possano sottoscrivere con i soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi specifici accordi aventi ad oggetto misure dirette alla compensazione per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione delle infrastrutture stesse.

2. A tal fine Eni si impegna a realizzare a propria cura e spese, fatto salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, un tratto di fognatura (acque nere) all'altezza dell'innesto tra la Strada Provinciale "I Pelusi", la Strada Comunale "del Mulino" e l'impianto di trattamento reflui ubicato lungo il torrente Arielli, in omonima località del Comune di Ortona, nelle vicinanze dell'innesto della S.P. I Pelusi con la S.S. n.16;
Il progetto di tale opera è quantificato in Euro 325.552,08 (come da relazione giurata, di stima allegata – All. 4). Successivamente alla relativa realizzazione, tale opera verrà messa da Eni a disposizione del Comune secondo le modalità previste dall'articolo 2 della Convenzione e comunque in conformità a quanto previsto dalla legge.
3. Inoltre, nel pieno ed integrale rispetto di quanto previsto dall'art.1, commi 5 e 84 della Legge 23 agosto 2004, n.239, Eni si impegna a versare nelle casse comunali la somma complessiva di € 2.280.000,00, per la realizzazione di opere aventi per oggetto la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, sociale, turistico storico a mezzo di infrastrutture e servizi a rete, su tutto il territorio comunale, con priorità sulle aree interne e costiere ove si ha il maggior impatto ambientale.

A tal fine vengono considerati come priorità:

- gli interventi infrastrutturali per la metanizzazione delle contrade in cui risulta ancora assente tale servizio;
- il miglioramento delle infrastrutture d'ausilio al turismo;
- il sostegno alle famiglie indigenti;
- il miglioramento della rete viaria comunale;
- favorire a mezzo contributi e patrocinio la partecipazione civica nelle associazioni no-profit.

L'ENI inoltre si impegna:

- a promuovere i prodotti della pesca e dell'agricoltura del territorio ortonese e la sua offerta turistica a mezzo stampa, mass media, e partecipazione a mostre ecc.(con una valutazione annua non inferiore a 100.000 euro), e a realizzare un costante monitoraggio ambientale sull'intero territorio ortonese affidandone a terzi la realizzazione e la gestione;
 - ad utilizzare il centro oli solo per il tempo di produzione dei pozzi petroliferi di Ortona,
 - a rimuovere e bonificare l'area interessata dallo stabilimento in questione destinandola successivamente a parco pubblico salvo diverse richieste del Comune e concordate tra le parti;
 - a fare ricorso, nei limiti del possibile, ad utilizzare l'imprenditoria locale, o con sede operativa locale, e le maestranze lavorative del comprensorio ortonese, nonché ad utilizzare per la formazione professionale, nei limiti della capacità dell'offerta formativa, istituzioni, associazioni, società, Enti di formazione ed altro con sede operativa in Ortona;
 - ad utilizzare strutture ricettive di ristorazione ed altro per la suddetta tipologia di attività commerciale.
4. Il contributo di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 84, della legge 23 agosto 2004, n.239, sarà versato da Eni in tre rate di pari importo, di cui:
 - 1^ alla data del ritiro del permesso di costruire,
 - 2^ alla data dell'inizio lavori,
 - 3^ ad un anno dalla data dell'inizio lavori.
 5. Resta inteso che Eni rimarrà in ogni caso estranea alla materiale esecuzione degli Interventi e che, a tale riguardo, il Comune non potrà formulare nei confronti di Eni alcuna pretesa in relazione alla realizzazione degli stessi.
In caso di affidamento degli Interventi a soggetti terzi, il Comune si impegna a non fare riferimento nel relativo contratto di appalto alla presente Convenzione.
In ogni caso, il Comune si impegna a esonerare, manlevare e tenere indenne l'Eni da ogni e qualsiasi pretesa di terzi in ordine alla realizzazione degli Interventi o da essi dipendente.

6. Gli importi di cui al comma 4 del presente articolo, dovranno essere corrisposti da Eni, a mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune di Ortona, i cui estremi dovranno essere indicati dal Comune con nota scritta..

Le somme erogate annualmente dall'Eni dovranno essere imputate dal Comune ad uno specifico capitolo di entrata nel Bilancio del Comune di Ortona inequivocabilmente destinato alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 del presente articolo.

Il Comune si obbliga a trasmettere ad Eni entro il 31/12 di ogni anno una Nota Annuale con cui l'Ente Locale indicherà il capitolo del bilancio d'entrata ove sono state destinate le somme di cui al presente comma nonché le opere effettivamente realizzate.

7. Tutti i pagamenti posti a carico di Eni ai sensi della presente Convenzione saranno immediatamente sospesi nell'ipotesi in cui, l'esecuzione dei lavori necessari per lo sviluppo del Giacimento relativo alla Concessione fosse impedita o ritardata di oltre ____ mesi o la produzione del Giacimento dovesse essere totalmente o parzialmente sospesa per ostacoli di natura legislativa, o per ogni e qualsiasi causa di diversa natura non imputabile a Eni.

Qualora si verifichi un'ipotesi di sospensione ai sensi del presente articolo, Eni ne darà comunicazione scritta, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione.

Della durata della sospensione non si terrà conto ai fini del computo del numero di anni per i quali Eni si è obbligata all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a _____, le Parti si incontreranno per addivenire ad una risoluzione consensuale della Convenzione.

ART. 7 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

L'importo preventivato per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3, art. 5 ed art. 6 commi 2 e 3, da realizzarsi a spese di Eni ammonta complessivamente ad € 3.100.000,00 circa.

1. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, Eni presta adeguata garanzia finanziaria per un importo pari al 100 % di quello previsto al comma 1, con polizza fideiussoria n. _____ in data _____ emessa da _____ per Euro _____ con scadenza incondizionata fino al _____, escutibile a prima richiesta in caso di inadempienza;

ART. 8 - VARIANTI

1. E' consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione e di destinazione previste negli elaborati grafici, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica, nel rispetto dell'art.22 del DPR 380/01 e del perimetro della centrale di trattamento ricadente in zona C2 di Piano Paesistico approvato con deliberazione 87/24 del 21.01.94 del C.R.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale e ai criteri costruttivi ivi previsti:
 - Gli interventi consentiti e contemplati nell'art.22 del DPR 380/01, comma 2;
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Permesso di Costruire, fatta salva ogni diversa indicazione del Comune;

4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 2, salvo che ciò non dipenda da atti e/o comportamenti del Comune.

ART. 9 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, Eni presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione con relazione attestante la regolarità e conformità a firma del direttore dei lavori ; le opere, fatto salvo quanto previsto dalla legge, saranno collaudate a cura del Comune e a spese di ENI, che ne dovrà anticipare l'onere a semplice richiesta scritta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta, debitamente corredata dalla parcella professionale del professionista incaricato del collaudo;
2. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto previsto dalla legge, questo si intenderà reso in senso favorevole.

ART. 10 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE DI USO PUBBLICO

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, con atto pubblico, resta a carico di Eni.

ART. 11 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie inerenti alla e/o dipendenti dalla Convenzione, nonché agli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo, quelle afferenti il frazionamento delle aree eventualmente cedute e quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, fatto salvo quanto previsto dalla legge, saranno a carico esclusivo di Eni .

ART. 12 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. Eni rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa competere in dipendenza della presente Convenzione.
2. Eni autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del vigente Piano Regolatore Generale.

ART. 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente previsto nel relativo testo, la presente Convenzione è regolata dalla legge Italiana.
2. Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione, fatte salve quelle che non possano essere risolte in via amichevole dalle Parti, sono di esclusiva competenza del Foro di Chieti.

ART. 14 – IMPEGNI DELL'ENI

L'ENI si impegna, per quanto attiene l'emissione di fumi in atmosfera, SOx (ossidi di zolfo) NOx (ossidi di azoto), CO (ossidi di carbonio), Polveri, SOV (sostanze organiche volatili), ad eseguire monitoraggi in continuo delle emissioni in atmosfera, attraverso l'installazione di centraline dedicate e ubicate nel raggio di Km. 2 dal recinto del centro OLI. I dati registrati dovranno essere trasmessi periodicamente al Comune di Ortona, nei modi e con le modalità di legge.

Identico impegno di monitoraggio l'ENI dovrà assumere per quanto riguarda i rumori nell'ambiente circostante, e gli scarichi delle acque di tipo civile, di prima pioggia e del ciclo produttivo.

La società ENI per il tramite del suo Legale Rappresentante si impegna a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni scaturenti dai pareri dei vari Enti interessati, acquisiti nel corso del procedimento di approvazione nonché quelle contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

ART. 15 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione o ad essa inerenti dovranno essere indirizzate a:

- **Eni:** _____;
- **Comune di Ortona:** _____;

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

Per ENI S.p.A.

Per Il Comune

ALLEGATI:

ALLEGATO N

Fatte salve le competenze necessarie, impegnare l'ENI a soddisfare le proprie esigenze occupazionali privilegiando i giovani residenti nelle contrade dove persiste l'impianto in oggetto, ed in qualunque caso residenti ad Ortona. Oltre ad attuare una attività di rientro in sede di quanti ortonesi già lavorano, per la stessa, ma fuori sede.

Emendamento all'ipotesi di convenzione tra Comune di Ortona (Ch) ed Eni S.p.a.

Premesso che la quantità estrattiva annua (per 16 anni) del giacimento denominato "Miglianico" ubicato in Ortona è indicativamente di circa 7.000 barili equivalenti al giorno e che le variazioni del quantitativo comporteranno automaticamente le modifiche sulle entità in appresso indicate.

Premesso che l'amministrazione a seguito dell'insediamento introiterà maggiori somme da destinare secondo le modalità di legge e che comunque si libereranno risorse economiche;

1) impegnare la società ENI a realizzare, a sue spese un sistema di monitoraggio ambientale articolato sul territorio ortonese atto a garantire il controllo in continuo dei seguenti dati:

Monitoraggio delle emissioni in atmosfera di SO_x (ossidi di zolfo), NO_x (ossidi di azoto), CO (ossidi di carbonio), Polveri, SOV (sostanze organiche volatili) attraverso l'installazione di centraline dedicate ed ubicate nel raggio di Km 2 dal recinto del Centro Oli. I dati registrati dovranno essere trasmessi periodicamente all'A.R.T.A. e per conoscenza al Comune di Ortona;

Trasmissione al Comune di Ortona delle indagini fonometriche esterne condotte con le modalità previste dalle norme vigenti;

Trasmissione al Comune di Ortona delle analisi relative agli scarichi delle acque reflue, meteoriche ed industriali esterne;

2) impegnare l'Amministrazione Comunale ad utilizzare la maggiore ICI introitata per ridurre l'ICI a carico degli immobili esistenti nel raggio di 2 Km;

3) impegnare l'Amministrazione Comunale a stanziare almeno 50.000 Euro annue per le famiglie meno abbienti da attuarsi con apposito regolamento;

4) impegnare l'Amministrazione a finanziare almeno 30 borse di studio all'anno di un importo di euro 2500/5000, per gli studenti del Comune di Ortona da ripartirsi secondo un apposito regolamento tra i diplomati e laureati;

5) impegnare l'Amministrazione Comunale, con la partecipazione dell'ENI, a destinare un contributo annuale per tutta la durata di esercizio

dell'insediamento, di almeno 100.000 euro; per le società sportive del territorio;

6) impegnare l'Amministrazione a destinare la somma di 100.000 euro, derivante dagli oneri accessori dovuti per l'insediamento, per l'abbattimento di barriere architettoniche nel territorio comunale;

7) impegnare l'Amministrazione Comunale all'acquisto di n° 3 mezzi di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo;

8) impegnare la ditta proponente al ripristino dello stato dei luoghi ed al risanamento ambientale nel momento in cui l'attività produttiva di estrazione, lavorazione ecc.. sarà completata;

9) impegnare la ditta proponente, prima dell'inizio dei lavori, alla riqualificazione, regimentazione delle acque e bitumazione delle strade comunali per l'accesso alle aree sulle quali insistono i pozzi e la centrale, al fine di evitare disagio alla popolazione residente nonché alle attività produttive;

10) impegnare la ditta proponente a realizzare una piantumazione di alto fusto con fogliame persistente, per circoscrivere le aree dei pozzi e quella centrale, realizzando in ogni sito dei pozzi artesiani per la captazione delle acque, consentendo l'utilizzo a scopo agricolo ad uso pubblico;

11) impegnare la ditta proponente a regimentare, con particolare attenzione, le acque meteoriche raccolte nelle aree non permeabili dell'insediamento allo scopo di evitare il deflusso incontrollato, attraverso la realizzazione anche di un vaso artificiale a scopo irriguo;

12) impegnare l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'ENI alla stipula di una convenzione con l'Istituto Salesiani o altro Ente disponibile per la realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato ad attività giovanili, culturali o ricreative;

13) impegnare l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'ENI, a destinare un contributo annuo, per tutta la durata dell'esercizio dell'insediamento, di almeno 70.000 euro per le manifestazioni culturali.